



# COMUNE DI FIUMINATA

## Provincia di Macerata

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del Reg. Data 18-12-2020

-----  
**Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER RINNOVO  
GESTIONE ASSOCIATA PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**  
-----

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 16:30, nella sede della Protezione Civile sita in Loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

<b>Felicioli Vincenzo</b>	<b>P</b>	<b>BERRETTINI MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>STELLA PAOLO</b>	<b>A</b>	<b>Lazzari Bruna</b>	<b>P</b>
<b>GRANDONI ILENIA</b>	<b>P</b>	<b>CECOLI GINO</b>	<b>A</b>
<b>Piancatelli Giacomo</b>	<b>P</b>	<b>MANNELLI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>GRANDONI MARCO</b>	<b>A</b>	<b>MANCINI ROMOLO</b>	<b>P</b>
<b>MODESTO GIOIA</b>	<b>A</b>		

Assegnati n. 11

Presenti n. 7

In carica n. 11

Assenti n. 4

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. MONTARULI ANGELO

Assume la presidenza il Sig. Felicioli Vincenzo in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

GRANDONI ILENIA  
Piancatelli Giacomo  
MANCINI ROMOLO

## **Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER RINNOVO GESTIONE ASSOCIATA PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerato che** tra i comuni di MATELICA , di GAGLIOLE, di CASTELRAIMONDO, di ESANATOGLIA, di PIORACO, di APIRO, di SEFRO, di FIUMINATA e l'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE era stata stipulata una CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ( ex art . 30 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii.);

Atteso che tra i predetti enti sono intercorsi contatti istituzionali per il rinnovo della predetta convenzione, in vista della sua prossima scadenza ed nell'ottica di una gestione associata "più spinta" per i comuni piccoli che non hanno la figura del responsabile del servizio;

**Considerato che** i rappresentanti degli enti che hanno definito il quadro politico-tecnico dell'iniziativa;

**Atteso che** la convenzione è ispirata alle seguenti finalità:

- coordinare i servizi di Polizia Locale dei comuni aderenti per creare un modello valido per future forme associative più evolute, per prevedere eventuali ingressi di altri enti, oltre che per realizzare una organizzazione dei servizi ottimale ed improntata al decentramento, alla maggiore flessibilità degli operatori, alle efficienza ed efficacia dei servizi ;
- rispondere nel breve periodo alle esigenze temporanee dei piccoli comuni, come dagli stesse paventate, per la gestione della funzione fondamentale di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale;
- ottimizzazioni del servizio di Polizia Locale nell'ambito sovracomunale Matelica-Gagliole-Castelraimondo-Pioraco , in relazione alle necessità sociali e geografiche dei singoli territori confinanti;
- sperimentazione di modelli gestionali innovativi in termini di efficacia ed efficienza dei servizi di Polizia Locale;
- preordinare gli eventuali presupposti politico-tecnici per un futuro proseguimento della presente convenzione;
- ricerca della razionalizzazione dei costi dei servizi, garantendo la compensazione delle prestazioni lavorative cui corrispondono valori economici;

Atteso che la convenzione prevede anche:

- che di norma la funzione di Polizia Locale ed i relativi servizi rimangono in capo ai singoli comuni;
- che i Comuni aderenti possono trasferire, anche parzialmente, la funzione ed i servizi di Polizia Locale mediante il conferimento degli stessi all'Unione Montana, fatta salva ogni prerogativa e competenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.EE.LL.);
- che in questo ultimo caso con apposita deliberazione i comuni stabiliscono:
  - Ambito e limiti del conferimento della Funzione e dei Servizi al Distretto
  - Poteri e attribuzione di funzioni amministrative
  - Eventuale trasferimento di risorse e/o partecipazione a alle spese

**Rilevato che** a norma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuzione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”

**Richiamate** le norme contenute nell'art. 14 del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, come sostituite dall'art. 19 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare quanto ai commi:

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.

31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.

31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

*b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.*

*31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.*

*31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.*

**Considerato che** ricorrono, per alcuni enti sottoscrittori gli obblighi stabiliti dalle normative sopracitate, in termini di determinazione della popolazione interessata, di obbligo di esercizio associato, di attestazioni di dimostrazione dell'efficienze ed efficacia;

**Vista** la bozza di Convenzione allegata alla presente proposta di deliberazione redatta dagli uffici comunali e condivisa tra le amministrazioni;

**Dato atto che con successivo atto dell'Unione Montana sarà redatto un PIANO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO**, dal quale il medesimo ente individuerà i costi per gli investimenti e per il coordinamento di cui si farà carico e le somme che anticipa per la spesa del personale che saranno restituite nell'anno successivo per quanto riguarda eventuale personale a tempo determinato comandato di servizio presso gli enti aderenti;

**Atteso che** predetti EE.LL. hanno espresso le loro volontà in ordine ai patti contrattuali per la formazione della convenzione, come di fatto è stato redatto lo schema di convenzione e il Piano Finanziario Della Gestione Del Servizio Associato;

Vista la Legge-Quadro sull'Ordinamento della Polizia Locale n. 65 del 07.03.1986;

Visto l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la Legge Regionale n. 18 del 10.07.2008;

Vista la Legge Regionale n. 01 del 17.02.2014;

## **PROPONE**

1\_ di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato, che si assume qui per trascritta e ripetuta;

2\_ di confermare la Gestione Associata per il SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE tra i comuni di MATELICA, di GAGLIOLE, di CASTELRAIMONDO, di ESANATOGLIA, di PIORACO, di APIRO, di SEFRO, di FIUMINATA e l'UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE (ex art. 30 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii.), secondo le regole stabilite in Convenzione;

3\_ di approvare lo SCHEMA di CONVENZIONE-QUADRO per LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ex art. 30 D.Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii.), come riportata nell' "ALLEGATO A"

4\_ di autorizzare il Sindaco p.t. alla stipulazione della predetta Convenzione;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta che precede;

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 7  
Votanti n. 7  
Voti favorevoli n. 7  
Voti contrari n. 0  
Consiglieri astenuti n. 0

### **D E L I B E R A**

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza,

### **IL CONSIGLIO**

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal sig. Presidente:

Presenti n. 7  
Votanti n. 7  
Voti favorevoli n. 7  
Voti contrari n. 0  
Consiglieri astenuti n. 0

### **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del TUEL, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, per i motivi legati alla necessità di stipulare la Convenzione.

PARERE: in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to **MONTARULI ANGELO**

PARERE: in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio  
F.to **AURELI SABATINO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MONTARULI ANGELO

IL SINDACO  
F.to Felicioli Vincenzo

---

---

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 01-03-2021

Il Responsabile del Servizio  
F.to Ferioli Stefano

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è esecutivo:

- Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li,01-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Ferioli Stefano

E' copia conforme all'originale.

Fiuminata li 01-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ferioli Stefano